FOCUS
NORMATIVO

Analisi dei più recenti e significativi provvedimenti legislativi, relativi al settore agroalimentare, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale nazionale e comunitaria.

a cura di **Gaetano Forte**
Avvocato, Studio Legale Avv. Gaetano Forte

Indicazioni salutistiche: autorizzato un *claim* sui flavanoli del cacao

Regolamento UE 2015/539
del 31 marzo 2015 che autorizza un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari, diversa da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini, e che modifica il regolamento UE 432/2012.
(G.U.U.E. L 88 del 1° aprile 2015)

Il regolamento UE 2015/539 inserisce – nell'elenco delle indicazioni consentite di cui al reg. UE 432/2012 – l'indicazione sulla salute «i flavanoli del cacao aiutano a mantenere l'elasticità dei vasi sanguigni, la quale contribuisce ad un normale flusso sanguigno».
Tale indicazione può essere utilizzata:

- unicamente in relazione a bevande al cacao (con cacao in polvere), cioccolato fondente ovvero solo per capsule o compresse contenenti estratto di cacao ad alto contenuto di

© Fotolia.com

flavanoli, che forniscano un apporto giornaliero di almeno 200 mg di flavanoli del cacao con un grado di polimerizzazione compreso tra 1 e 10. Il consumatore deve essere informato che l'effetto benefico si ottiene con l'assunzione giornaliera di 200 mg di flavanoli del cacao;

- limitatamente a favore del richiedente (Barry Callebaut Belgium NV) per un periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento (21 aprile 2015). Decorso tale periodo, l'indicazione può essere usata, nel rispetto delle condizioni applicabili, da qualsiasi operatore del settore alimentare. La limitazione all'uso di tale indicazione ad un singolo operatore non impedisce comunque ad altri di richiederne l'autorizzazione, qualora la relativa domanda si basi su dati e studi diversi da quelli attualmente protetti da proprietà industriale.

Informazione al consumatore: nota del MiSe sulle sanzioni

Circolare prot. 0031077 del 6 marzo 2015
Applicazione dell'articolo 18, in materia di sanzioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, alle violazioni delle disposizioni del regolamento UE 1169/2011

Con la circolare prot. 0031077 del 6 marzo 2015, il Ministero dello Sviluppo economico (MiSe) ha fornito indicazioni al fine di assicurare, nelle more dell'adozione di una disciplina *ad hoc*, la continuità applicativa delle sanzioni previste dall'articolo 18 del d.lgs. 109/1992. Si ricorda che il Parlamento italiano, con legge 96/2013 aveva delegato l'Esecutivo ad emanare un decreto legislativo per stabilire le sanzioni in relazione al nuovo regolamento UE 1169/2011, sino ad oggi, però, non ancora definitivamente adottato.
Molte delle disposizioni del nuovo regolamento confermano i precetti contenuti nelle precedenti direttive comunitarie e recepiti, in Italia, dal d.lgs. 109/1992, mentre in altri casi esse innovano il precetto o dispongono *ex novo*.
A tal proposito, la circolare chiarisce che le disposizioni sanzionatorie previste dall'art. 18 del d.lgs. 109/1992 per la violazione delle disposizioni in esso contenute devono intendersi applicabili soltanto ai precetti confermati dal regolamento nonché alle violazioni delle disposizioni dello stesso decreto, che restano in vigore in quanto non armonizzate dal regolamento, quali l'indicazione del lotto di produzione e l'informazione sui prodotti alimentari venduti sfusi e preincartati.
Sempre in tema di sanzioni, si ricorda infine che, con decreto legge del 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla l. 11 agosto 2014, n. 116, è stata prevista una procedura semplificata per sanare le violazioni amministrative:

«Per le violazioni alle norme in materia agroalimentare di lieve entità, per le quali è prevista l'applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria, l'organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerta l'esistenza di violazioni sanabili, diffida l'interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell'atto di diffida e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito amministrativo. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche ai prodotti già posti in vendita al consumatore finale, con esclusione delle violazioni relative alle norme in materia di sicurezza alimentare. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida di cui al periodo precedente, entro il termine indicato, l'organo di controllo procede ad effettuare la contestazione, ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tale ipotesi è esclusa l'applicazione dell'articolo 16 della citata legge n. 689 del 1981. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 8-*bis* della citata legge n. 689 del 1981, nel caso di reiterazione specifica delle violazioni di cui al presente comma, accertata con provvedimento esecutivo nei tre mesi successivi alla diffida, non si applica la diffida.
4. Per le violazioni alle norme in materia agroalimentare per le quali è prevista l'applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria, se già consentito il pagamento in misura ridotta, la somma, determinata ai sensi dell'articolo 16, primo comma, della citata legge n. 689 del 1981, è ridotta del trenta per cento se il pagamento è

effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione».

Coltivazione OGM: libertà decisionale per gli Stati UE

Direttiva UE 2015/412
del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2015, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio.
(G.U.U.E. L 68 del 13 marzo 2015)

La direttiva UE 2015/412 prevede e disciplina la possibilità per i singoli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di OGM sul loro territorio; modificando, a tal fine, la direttiva 2001/18/CE.
La direttiva 2001/18/CE risulta quindi:

- modificata nel suo articolo 26 *bis*, che individua le misure da adottare per evitare la presenza involontaria di OGM in altri prodotti; infatti, a partire dal 3 aprile 2017, gli Stati membri in cui sono coltivati OGM dovranno adottare i provvedimenti necessari nelle zone di frontiera del loro territorio per evitare eventuali contaminazioni transfrontaliere in Stati limitrofi in cui la coltivazione di tali OGM risulta vietata;
- innovata attraverso l'introduzione dell'articolo 26 *ter*, che prevede la possibilità di uno Stato membro di adottare misure che limitano o vietano in tutto il suo territorio o in parte di esso la coltivazione di un OGM o di un gruppo di OGM definiti in base alla coltura o al tratto, misure che – motivate e rispettose dei principi di proporzionalità e non discriminazione – siano basate su fattori imperativi (politica ambientale, uso del suolo, ordine pubblico ecc.). La nuova norma prevede infatti che, nel corso della procedura di autorizzazione di un determinato OGM o del rinnovo dell'autorizzazione, uno Stato membro può richiedere di adeguare l'ambito geografico dell'autorizzazione scritta o dell'autorizzazione in modo che tutto il territorio di tale Stato membro o parte di esso debba essere escluso dalla coltivazione.
- innovata attraverso l'introduzione dell'articolo 26 *quater*, che prevede misure transitorie che permettano a tutti gli Stati membri di adeguarsi alla nuova disciplina esaminata, con l'intento di assicurare una transizione armoniosa al nuovo regime.

Le limitazioni o i divieti adottati ai sensi della direttiva UE 2015/412 riguardano la coltivazione e non anche la libera circolazione e l'importazione di sementi e materiale di propagazione vegetale geneticamente modificati, come tali o contenuti in prodotti.